



Comune di Bertinoro

ENTE ASSOCIATO

COMUNE DI BERTINORO



Provincia di
Forlì-Cesena

Servizio Associato Gestione del Personale

DIPENDENTI A PART TIME
STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE
(anche nel corso di missioni: in questo caso va escluso il tempo del viaggio se effettuato fuori dal normale orario di servizio)

Matricola	Cognome e Nome	Categ./Pos.Ec.	Mese	Anno

Si comunica che nel mese sopra indicato sono state preventivamente autorizzate prestazioni di lavoro straordinario per un totale di n. _____ ore per le quali, con la presente,

SI DISPONE

per il suddetto lavoratore con part time orizzontale

Il pagamento delle seguenti ore **DI LAVORO AGGIUNTIVO** prestate:

in fascia diurna (6:00-22:00)	in fascia o notturna o festiva	in fascia festiva e notturna	Ore di lavoro aggiuntivo eccedenti il limite del 10% della durata dell'orario di lavoro mensile

per il suddetto lavoratore con part time verticale

Il pagamento delle seguenti ore **DI STRAORDINARIO** prestate:

in fascia diurna (6:00-22:00)	in fascia o notturna o festiva	in fascia festiva e notturna	Ore di lavoro straordinario eccedenti il limite del 10% della durata dell'orario di lavoro mensile

BUONI PASTO CONSUMATI NEL MESE PER L'ELETTORALE: _____

Bertinoro, li _____

Il/La Dipendente

Il Capo Settore

DISPOSIZIONI SULLO STRAORDINARIO RESO DA DIPENDENTI A PART TIME
art. 6 CCNL 14/09/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

“1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), incrementata dal rateo della tredicesima mensilità con una maggiorazione pari al 15%.

6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%.

(omissis)”